



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

SERVIZIO ENERGIA

**BANDO PUBBLICO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2009
PERSONE FISICHE E SOGGETTI GIURIDICI PRIVATI DIVERSI DALLE IMPRESE**

Art. 24, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

Deliberazione Giunta Regionale n. 50/28 del 10.11.2009

PREMESSA

La Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 nell'ambito dell'art. 24 "Interventi a favore del sistema industriale" ha previsto, al comma 1, di favorire la diffusione delle energie rinnovabili e di autorizzare, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 5.000.000, per la concessione di incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici, integrati nelle strutture edilizie, con una potenza massima di 20 kw, a favore delle persone fisiche e dei soggetti giuridici privati diversi dalle imprese.

Con deliberazione n. 50/28 del 10.11.2009, la Giunta Regionale ha approvato le direttive di attuazione dell'intervento per l'anno 2009, per le quali, decorsi i termini di 30 giorni ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 14.2.2005, n. 7, la Commissione Consiliare non ha espresso osservazioni.

A tali direttive si deve far riferimento per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando.

ART. 1

FINALITA' E DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

1. Il presente Bando disciplina l'erogazione di contributi in conto capitale a favore delle persone fisiche e di altri soggetti giuridici privati diversi dalle imprese, per l'installazione di impianti fotovoltaici, integrati nelle strutture edilizie, con una potenza nominale non inferiore a 1 kw e non superiore a 20 kw.
2. Lo stanziamento complessivo relativo ammonta a euro 5 milioni, a valere sulla UPB S04.01.003 Cap.SC04.0034 del Bilancio di previsione per l'anno 2009, oltre ad eventuali economie del bando fotovoltaico 2008.

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere agli aiuti:
 - a) Persone fisiche;
 - b) Condomini di unità abitative e/o di edifici;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

- c) Altri soggetti giuridici privati diversi dalle imprese¹.
2. Condizione necessaria per poter presentare la domanda è la titolarità di un contratto di fornitura di energia elettrica, il cui numero deve essere indicato nella domanda. Il titolare che richiede il contributo deve anche essere soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto ai sensi del D.M. 19.02.07.
3. Ogni richiedente può presentare domanda per un solo impianto.

ART. 3

INTERVENTI AGEVOLABILI E CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

1. Gli impianti fotovoltaici devono essere ubicati in Sardegna ed avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Potenza nominale non inferiore a 1 kw e non superiore a 20 kw;
 - b) Appartenere alle tipologie semintegrato (b2) o integrato (b3) di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 febbraio 2007;
 - c) Collegamento alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico deve essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;
 - d) Gli impianti e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 del citato D.M. 19 febbraio 2007;
 - e) Assenza di vincoli architettonici/urbanistici/ambientali imposti dagli organi competenti e, comunque, assenza di divieti imposti dai piani regolatori comunali vigenti;
 - f) L'impianto dovrà essere realizzato all'indirizzo del contratto di fornitura elettrica dichiarato in sede di domanda.
2. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi i cui lavori risultino avviati successivamente alla pubblicazione del presente bando sul BURAS. Per inizio lavori si intende anche solo l'ordine delle forniture, in quanto impegno vincolante alla realizzazione dell'impianto. Non rientrano invece la predisposizione di progetti/studi di fattibilità e la presentazione della pratica al Comune di appartenenza, che possono avere anche data antecedente.

ART. 4

FORMA E INTENSITA' DI AIUTO

1. L'aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale nella misura del 20% delle spese ammissibili al netto di iva, così come definite al successivo art. 5, sostenute per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

¹ Ai fini del presente Bando si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone e le associazioni che esercitano un'attività economica (art.1, "Impresa" dell'allegato I alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, in GUUE L.124 del 20.5.2003).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

2. L'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione per un periodo di almeno 5 anni.
3. Il contributo è compatibile con gli incentivi per la produzione di energia fotovoltaica di cui al D.M. 28.7.2005, come modificato dal D.M. 6.2.2006 e dal D.M. 19.2.2007 (c.d. "conto energia"). Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.

ART. 5

SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese ammissibili, al netto di iva, sono composte da:
 - a) Fornitura dei materiali e componenti strettamente necessari alla realizzazione degli impianti, con l'esclusione delle spese relative a pergole, pensiline e tettoie;
 - b) Installazione e posa in opera degli impianti;
 - c) Eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti;
 - d) Spese per la connessione dell'impianto alla rete elettrica;
 - e) Progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti, nella misura massima del 5% del costo complessivo ammesso dell'intervento.
2. Il costo massimo ammissibile dell'investimento, comprensivo di tutte le voci di costo elencate al comma 1, al netto dell'iva, è fissato in euro 6.500 per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla seguente formula: $C = 5.000 + 4.500/P$, dove C è il costo massimo ammissibile in €/kw e P è la potenza nominale dell'impianto in kw.
3. Non sono ammissibili spese effettuate in leasing.
4. I beni acquistati per la realizzazione dell'impianto devono essere di nuova fabbricazione e non possono essere distolti dall'uso previsto per almeno 5 anni.

ART. 6

MODALITA' DI ATTUAZIONE

1. L'intervento regionale si attua attraverso una procedura valutativa a sportello.
2. L'istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l'ordine cronologico di spedizione delle domande tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale.
3. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico. Gli istruttori prendono in considerazione le domande sino al limite dello stanziamento. Ulteriori istanze potranno essere istruite in funzione di eventuali risorse liberate in sede di istruttoria sino al termine di chiusura della procedura di concessione dei contributi fissata per il 30 settembre 2010.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

ART. 7

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per poter presentare la domanda, i soggetti di cui all'art. 2, devono effettuare la registrazione e la compilazione della domanda sul sito della Regione Sardegna, all'indirizzo www.regione.sardegna.it/bandofovoltaico, a partire dal 18.01.2010 e fino al 24.01.2010.
2. La registrazione deve essere effettuata a nome del soggetto che intende richiedere i benefici e non di soggetti terzi. A norma dell'art. 2 comma 3 può essere presentata una sola domanda per ciascun richiedente, pertanto non possono essere effettuate più registrazioni a nome del medesimo soggetto.
3. La domanda deve essere compilata in tutte le parti e può essere modificata solo se non è stata effettuata la validazione. La validazione, attribuendo un identificativo e un codice univoco, determina l'invio definitivo della domanda telematica e crea il file pdf da stampare, firmare e trasmettere all'Assessorato dell'Industria, Servizio Energia, Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari, insieme a tutti i documenti di cui al successivo comma 7;
4. La domanda cartacea, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, a partire dalle ore 8.30 del 25.01.2010 e fino alle ore 14.00 del 29.01.2010. Le ricevute di ritorno dovranno essere singole e saranno escluse le istanze spedite con distinte multiple. Saranno inoltre escluse le domande trasmesse prima e dopo l'ora e le date sopracitate e quelle che pervengono all'Amministrazione oltre il 20° giorno dalla spedizione. Non è ammessa la consegna a mano.
5. Dal giorno 25.01.2010 e fino al 31.01.2010, a pena di esclusione, il richiedente dovrà implementare il modulo on-line con il numero della raccomandata, la data, l'ora e i minuti della spedizione. A tal fine dovrà utilizzare la stessa user id e password già forniti dal sistema. La data e l'ora della raccomandata a/r inserite con la procedura informatica (la cui veridicità sarà verificata in sede di istruttoria) determinano l'ordine secondo il quale verranno effettuate le istruttorie ed assegnate le risorse. Pertanto, il mancato inserimento on-line dei dati di spedizione della raccomandata comporta l'archiviazione dell'istanza.
6. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande correttamente presentate, in caso di parità di data e ora di spedizione della raccomandata, l'ordine cronologico sarà stabilito, per queste ultime, dal minor costo dell'impianto, come risulta dal punto d) della domanda.
7. Alla domanda validata e stampata dal sito (Allegato A) devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a) Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del richiedente. Qualora il richiedente non sia una persona fisica, fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
 - b) Autorizzazione (Allegato B) sottoscritta dal proprietario o comproprietario dell'immobile alla



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

installazione dell'impianto se diverso dal richiedente e accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. Se i proprietari o comproprietari sono più di uno, allegare un'autorizzazione per ciascuno di essi e relative copie dei documenti d'identità in corso di validità;

c) Copia dell'ultima bolletta di fornitura di energia elettrica disponibile.

8. La domanda si considera validamente presentata solo se:

- E' stata validamente completata la procedura elettronica e la raccomandata contenente la domanda e la documentazione richiesta è spedita a partire dalle ore 8.30 del 25.01.2010 fino alle ore 14.00 del 29.01.2010 ed è pervenuta nel termine di 20 giorni dalla spedizione;
- La domanda è spedita per mezzo di raccomandata con singola ricevuta di ritorno;
- Sono stati inseriti nel modulo on-line i dati della raccomandata a/r (numero, data, ora, minuti);
- I dati inseriti nella domanda corrispondono a quelli della bolletta di fornitura di energia elettrica allegata (intestatario, indirizzo, numero dell'utenza);
- La domanda è completa della documentazione elencata al comma 7;
- La domanda e le dichiarazioni sono complete di sottoscrizione in originale e accompagnate da un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- Non vi sono difformità tra il modulo elettronico e quello cartaceo.

La mancanza anche di una sola di queste condizioni comporta l'esclusione.

Riepilogo date procedura di presentazione della domanda:

Registrazione e compilazione domanda	Spedizione della raccomandata	Inserimento nel software dei dati della raccomandata
Dal 18.01.2010 al 24.01.2010	Dalle ore 8.30 del 25.01.2010 alle ore 14.00 del 29.01.2010	Dal 25.01.2010 al 31.01.2010

ART. 8

ISTRUTTORIA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Il Servizio Energia, entro 90 giorni dal termine ultimo di ricezione delle domande spedite tramite posta raccomandata, provvede ad effettuare l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di impianto e le altre condizioni di ammissibilità nonché la completezza della documentazione allegata.
2. Qualora la data e l'ora della spedizione della domanda risultasse illeggibile, su richiesta del Servizio, il richiedente deve fornire entro 5 giorni dalla richiesta, copia della ricevuta della raccomandata, per la verifica della veridicità dei dati inseriti nella fase di cui all'art. 7 comma 5. Il richiedente, a pena di esclusione, deve disporre pertanto della ricevuta singola della raccomandata e non saranno accettate ricevute di spedizioni multiple.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

3. Il Servizio Energia pubblica sul BURAS gli elenchi dei beneficiari dei contributi e degli esclusi. La pubblicazione del provvedimento ha valore di concessione provvisoria delle agevolazioni per i beneficiari e di diniego per gli esclusi. Agli esclusi saranno comunicati i motivi dell'esclusione.
4. I lavori di realizzazione dell'impianto dovranno essere conclusi entro il termine di 365 giorni, naturali e consecutivi, dalla pubblicazione del provvedimento di concessione provvisoria sul BURAS, salvo la possibilità di chiedere una proroga esclusivamente nei casi di cui al successivo art. 9.
5. La richiesta di erogazione del contributo con l'indicazione delle modalità e degli estremi di pagamento, deve essere presentata all'Assessorato dell'Industria - Servizio Energia entro i 30 giorni, naturali e consecutivi, successivi alla scadenza del termine ultimo di fine lavori, unitamente a:
 - a) Documentazione di cui all'allegato 4 del citato D.M. 19.2.2007, punti 2, 4 e 5 (scheda tecnica di impianto, certificato di collaudo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), a dimostrazione che l'impianto è entrato in esercizio, ai sensi dell'art. 2 lett. g) D.M. 19.02.07. Tutti i documenti devono essere firmati e, ove ricorra, timbrati in originale;
 - b) Documentazione finale di spesa, consistente in fatture e documenti, in originale o copia autenticata da pubblico ufficiale, fiscalmente regolari e debitamente quietanzati². Le fatture devono necessariamente contenere il dettaglio delle spese secondo l'art. 5 comma 1. Relativamente alle spese di connessione, è necessario allegare il bollettino del pagamento all'Enel o la contabile del bonifico che comprovi l'effettivo pagamento e non il semplice ordine dello stesso;
 - c) Almeno 5 fotografie su supporto informatico volte a dare, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e a supportare quanto dichiarato in merito alla tipologia dell'impianto;
 - d) Copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente;
 - e) Copia del codice fiscale.
6. Entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione del contributo completa della documentazione finale, il Servizio Energia emana il provvedimento di concessione definitiva ed erogazione del contributo, il cui importo è liquidato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate.
7. Il provvedimento di concessione prevede inoltre i seguenti obblighi per il soggetto beneficiario:
 - a) Accettazione di controlli diretti a verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle Direttive, dal Bando e dal provvedimento di concessione, nonché eventuali ulteriori monitoraggi tecnici ed amministrativi

² La quietanza consiste nell'attestazione di pagamento delle fatture. Tale attestazione può avvenire, secondo una delle seguenti modalità, alternative l'una all'altra:

- a) Quietanza apposta direttamente sull'originale della fattura completa dei seguenti elementi:
 - dicitura " PAGATO ";
 - data del pagamento;
 - timbro della ditta fornitrice;
 - firma leggibile del fornitore o altra persona autorizzata;

Si sottolinea l'importanza della presenza dei quattro elementi sopraindicati poiché l'assenza di uno solo di tali elementi rende la quietanza non valida.

b) Dichiarazione liberatoria in originale, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta fornitrice in cui si attesta che la fattura è stata integralmente pagata (un'unica dichiarazione dello stesso fornitore può riferirsi anche a più fatture).

c) Ricevute bancarie attestanti l'avvenuto pagamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

ritenuti necessari dall'Assessorato dell'Industria;

- b) Obbligo di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l'intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 9

PROROGA

1. Trattandosi di una procedura a sportello, non sono ammesse proroghe del termine di realizzazione dell'impianto.
2. La proroga potrà essere eccezionalmente concessa per il tempo strettamente necessario, se richiesta almeno 15 giorni prima della scadenza, nei seguenti casi:
 - a) Ritardo nel collegamento dell'impianto alla rete elettrica, che dovrà essere documentata trasmettendo la copia della richiesta di connessione inoltrata all'Enel e le fotografie dell'impianto realizzato;
 - b) Ritardi nella fornitura dei materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti, solo nei casi in cui si dimostri che l'ordine è stato effettuato entro i 60 giorni successivi dalla pubblicazione sul BURAS dell'elenco dei beneficiari dei contributi.

ART. 10

VARIANTI

1. E' consentita la variazione della potenza installata dell'impianto, con conseguente rideterminazione del contributo concedibile sulla base della potenza installata e delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiore a quello concesso nella concessione provvisoria.

ART. 11

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nelle Direttive, nel presente Bando o nel provvedimento di concessione, o il venir meno di uno o più requisiti, determinanti ai fini della concessione del contributo, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca del contributo da parte dell'Assessorato dell'Industria e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.
2. In particolare si procederà a revoca nei seguenti casi:
 - a) Ordini, acconti, fatture, pagamenti o entrata in esercizio dell'impianto antecedente la data di pubblicazione del bando sul BURAS;
 - b) Realizzazione dell'impianto presso un indirizzo diverso da quello specificato nella domanda di agevolazioni;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

- c) Intestazione della fornitura di energia elettrica e pertanto realizzazione dell'impianto fotovoltaico a nome di un soggetto diverso dal beneficiario;
- d) Realizzazione dell'impianto con numero fornitura elettrica diverso da quello indicato in domanda;
- e) Realizzazione di impianti della tipologia B1 (impianti a terra);
- f) Spese effettuate in leasing;
- g) Mancata realizzazione nei termini stabiliti dal bando.

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando e dalle Direttive, si rinvia alle disposizioni di carattere generale contenute nelle norme regionali, nazionali e comunitarie.